Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **601.**

Ripartizione di diciassette posti di assistente ordinario prelevati dalla quota prevista dal secondo comma dello art 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati agli assistenti straordinari per sopperire alle esigenze degli istituti di istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonchè degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761; 12 febbraio 1968, n. 146; 6 dicembre 1968, n. 1382 e 5 febbraio 1970, n. 135, con i quali, in sede di ripartizione dei posti di assistente di ruolo non vincolati a concorsi riservati, istituiti per gli anni accademici 1966-67; 1967-68; 1968-69 e 1969-70 vennero accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18, rispettivamente venticinque, quarantanove, sessantotto e ottantasei posti di assistente ordinario, per un totale di duecentoventotto posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1135; 31 gennaio 1968, n. 137; 24 settembre 1968, n. 1204; 4 marzo 1969, n. 152 e 5 febbraio 1970, n. 268, con i quali, sulla predetta riserva, sono stati rispettivamente ripartiti sette, quattordici, venti, cinquantatre e sedici posti di assistente ordinario per un totale di centodieci posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128, concernente la istituzione del II e del III biennio della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste e l'assegnazione alla predetta facoltà di quindici posti di assistente da prelevarsi sul contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62;

Considerato che con i decreti del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, n. 137 e 4 marzo 1969, numero 152, sono stati ripartiti solo dieci dei quindici posti assegnati a detta facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, con il quale, in sede di modificazione dello statuto dell'Università di Venezia, è stata istituita, fra l'altro la facoltà di chimica industriale con l'assegnazione di dodici posti di assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente dei posti di cui all'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze prospettate dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste i cinque posti restanti dei quindici assegnati con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1128, e, in relazione alle esigenze prospettate dalla facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia i dodici posti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Diciassette dei centodiciotto posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di anatomia umana normale	1
2) cattedra di chimica biologica . . .	1
3) cattedra di clinica pediatrica	1
4) cattedra di clinica ortopedica .	1
5) cattedra di puericultura	1
UNIVERSITÀ DI VENEZIA	
Facoltà di chimica industriale:	
1) cattedra di chimica generale ed inorganica	3
2) cattedra di esercitazioni di preparazioni chimiche	1
3) cattedra di chimica organica	3
4) cattedra di chimica organica superiore . .	1
5) cattedra di chimica fisica	1
6) cattedra di istituzioni di matematiche . .	1
7) cattedra di esercitazioni di analisi chimica qualitativa	1
8) cattedra di fisica sperimentale	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 32. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Andalo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
Il MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 maggio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Andalo;

Ritenuto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Andalo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Andalo e dalla signora Olga Zeni, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la conca ed il passo di Andalo, situati tra il gruppo di Brenta e il monte Paganella, costituiscono zona di grande interesse paesistico ed ambientale. Il passo è formato di gruppi di case sparse tra i campi e praterie assai vaste, in vivo e piacevole contrasto con le soprastanti cime dolomitiche e con le attigue grandi foreste di conifere e faggi, tra le più belle del Trentino, che ricoprono le falde dei monti. Attiguo al paese e non lungi dalla strada statale è situato il lago di Andalo, bacino periodico di origine carsica che pure riveste interesse panoramico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Andalo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Andalo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), addì 6 (sei) del mese di maggio in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la commissione provinciale predetta.

(*Omissis*).

Ad ore 17,20 il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i membri e componenti convocati, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare il prestabilito ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Zona panoramica di Andalo, in territorio del comune di Andalo.

(*Omissis*).

Il presidente pone ai voti la suaccennata proposta di inclusione della zona panoramica del comune di Andalo nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento nella delimitazione che include tutto il territorio comunale.

Esprimono voto palese favorevole tutti i membri effettivi della commissione, mentre il sindaco esprime voto contrario come in precedenza accennato. Aderisce favorevolmente anche il rappresentante dell'amministrazione forestale regionale.

(*Omissis*).

(7844)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia, sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga corrente alla data del 1° giugno 1969.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga corrente alla data del 1° ottobre 1970.

Roma, addì 12 luglio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia
(impiegati esclusi) da valere per il periodo dal 1° giugno 1969 al 31 dicembre 1969

Categoria alberghi	CATEGORIA PERSONALE	Sanremo e zona Diano per stagione estiva	Bordighera Taggia Ospedaletti	Imperia Vallecrosia Ventimiglia	Altri comuni e zona Diano per bassa stagione
Lusso .	Intermedi	107.000	96.000	93.800	89.300
	1ª categoria	91.000	84.100	82.300	78.300
	2ª categoria	77.000	71.000	69.300	66.000
	3ª categoria	73.000	63.400	61.900	59.000
Prima	Intermedi	107.000	93.600	91.500	87.200
	1ª categoria	91.000	77.500	76.400	72.200
	2ª categoria	77.000	66.200	65.600	61.600
	3ª categoria	66.000	60.500	59.200	56.300
Seconda	1ª categoria	77.000	69.100	67.400	64.200
	2ª categoria	73.000	63.400	61.900	59.000
	3ª categoria	66.000	57.200	55.000	52.200
Terza . . .	2ª categoria	66.000	58.200	56.900	54.600
	3ª categoria	66.000	54.600	52.700	50.200
Quarta . . .	3ª categoria	60.000	52.100	50.900	48.400
Locande	3ª categoria	55.000	51.000	50.000	47.500

Le retribuzioni medie come sopra determinate si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi comprese la gratifica natalizia, la 14ª mensilità ed il valore in contanti del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative al mese. Il valore tabellare mensile verrà diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro soltanto nei casi di assunzione o licenziamento nel corso del mese, malattia ed infortuni sul lavoro.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

TABELLA *B*

Retribuzioni mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia
(impiegati esclusi) da valere per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1970

Categoria alberghi	CATEGORIA PERSONALE	Sanremo e zona Diano per stagione estiva	Bordighera Taggia Ospedaletti	Imperia Vallecrosia Ventimiglia	Altri comuni e zona Diano per bassa stagione
Lusso . . .	Intermedi	107.000	101.000	99.400	95.200
	1ª categoria	91.000	91.000	87.200	83.000
	2ª categoria	91.000	76.400	73.500	70.000
	3ª categoria	77.000	67.200	65.600	62.500
Prima	Intermedi	107.000	99.200	97.000	92.400
	1ª categoria	91.000	82.200	81.000	76.500
	2ª categoria	77.000	70.200	69.000	65.300
	3ª categoria	77.000	64.100	62.700	59.700
Seconda	1ª categoria	91.000	73.200	71.400	68.000
	2ª categoria	77.000	67.200	65.600	62.500
	3ª categoria	66.000	60.600	59.200	55.300
Terza .	2ª categoria	66.000	61.700	60.300	57.900
	3ª categoria	66.000	57.900	55.800	53.200
Quarta	3ª categoria	66.000	55.200	54.600	51.300
Locande	3ª categoria	66.000	54.600	53.000	50.300

Le retribuzioni medie come sopra determinate si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi comprese la gratifica natalizia, la 14ª mensilità ed il valore in contanti del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative al mese. Il valore tabellare mensile verrà diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro soltanto nei casi di assunzione o licenziamento nel corso del mese, malattia ed infortuni sul lavoro.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

TABELLA *C*

Retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia
(impiegati esclusi) da valere per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1970

Categoria alberghi	CATEGORIA PERSONALE	Sanremo e zona Diano per stagione estiva	Bordighera Taggia Ospedaletti	Imperia Vallecrosia Ventimiglia	Altri comuni e zona Diano per bassa stagione
Lusso	Intermedi	123.000	107.000	105.300	100.900
	1ª categoria	107.000	96.400	92.400	88.000
	2ª categoria	91.000	81.000	77.900	74.200
	3ª categoria	77.000	71.200	69.500	66.200
Prima	Intermedi	123.000	105.000	102.800	90.000
	1ª categoria	91.000	87.100	85.800	81.000
	2ª categoria	91.000	74.400	73.100	69.200
	3ª categoria	77.000	68.000	66.400	63.300
Seconda	1ª categoria	91.000	77.600	75.700	72.100
	2ª categoria	77.000	71.200	69.500	66.200
	3ª categoria	77.000	64.200	62.700	58.600
Terza .	2ª categoria	77.000	65.400	63.900	61.400
	3ª categoria	77.000	61.400	59.100	56.400
Quarta	3ª categoria	66.000	58.500	57.900	54.400
Locande	3ª categoria	66.000	57.900	56.200	53.300

Le retribuzioni medie come sopra determinate si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi comprese la gratifica natalizia, la 14ª mensilità ed il valore in contanti del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative al mese. Il valore tabellare mensile verrà diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro soltanto nei casi di assunzione o licenziamento nel corso del mese, malattia ed infortuni sul lavoro.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(7912)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito in misura non fissa dipendente da pubblici esercizi della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub.* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie, agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1965;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito in misura non fissa dipendente da pubblici esercizi, caffè bars, night clubs, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, bottiglierie ed esercizi similari di Milano e provinciali sono stabilite nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° febbraio 1969.

Roma, addì 12 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da pubblici esercizi, caffè bars, night clubs, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè aziende esercenti ristoranti, trattorie, osterie con cucina, bottiglierie ed esercizi similari di Milano e provincia.

Maître	L. 99.750
Cameriere	» 84.500
Comis	» 65.000

Note:

Le retribuzioni, valevoli per il personale di ambo i sessi, si intendono comprensive anche del valore delle somministrazioni in natura, quali il vitto e l'alloggio, della 13ª mensilità, delle festività e compensi per eventuali protrazioni di orario.

Le retribuzioni di cui sopra sono valide per il comune di Milano, mentre per gli altri comuni della provincia sono ridotte del 10 per cento.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7910)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello nel comune di Serralunga d'Alba.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il castello nel comune di Serralunga d'Alba;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Serralunga d'Alba;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè possiede un alto valore ambientale paesistico con punti di eccezionale interesse pa-

noramico ed è caratterizzata da un complesso di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale in cui predomina ed è armonicamente inserito il castello;

Decreta:

La zona circostante il castello nel comune di Serralunga d'Alba ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Iniziando dall'incrocio fra la via Foglio e la linea di confine fra i mappali 133 e 139 del foglio VI, il perimetro segue la linea di divisione fra i mappali 133, 134, 204, 126, 164, 9, 183, 13, 165, 1 ed i mappali 139, 127, 142, 192, 180, 194, 182, 163, 162, 2 del foglio VI.

Verso sinistra percorre la strada comunale Posteirone, verso sud la strada comunale Alba-Serralunga fino al limite fra i mappali 318 e 60 del foglio VII.

Prosegue lungo la linea di divisione fra i mappali 318, 297, 319, 320 e 60, 295, 269, 339, 321 del foglio VII e fra i mappali 230, 213, 220, 221, 225, 217, 72 e 70, 210, 207 del foglio VIII fino alla via Foglio seguendo la quale verso nord chiude il perimetro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Serralunga d'Alba provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Cuneo

L'anno 1967, il mese di giugno, il giorno 6, alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala del municipio di Serralunga d'Alba, la commissione provinciale di Cuneo per la tutela delle bellezze naturali, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) SERRALUNGA D'ALBA - Zona circostante il Castello - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la commissione delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi dell'art. 1 cap. 3 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona del comune di Serralunga d'Alba compresa entro i seguenti limiti:

iniziando dall'incrocio fra la via Foglio e la linea di confine fra i mappali 133 e 139 del foglio VI, il perimetro segue la linea di divisione fra i mappali 133, 134, 204, 126, 164, 9, 183, 13, 165, 1 ed i mappali 139, 127, 142, 192, 180, 194, 182, 163, 162, 2 del foglio VI.

Verso sinistra percorre la strada comunale Posteirone, verso sud la strada comunale Alba-Serralunga fino al limite fra i mappali 318 e 60 del foglio VII.

Prosegue lungo la linea di divisione fra i mappali 318, 297, 319, 320, e 60, 295, 269, 339, 321 del foglio VII e fra i mappali 230, 213, 220, 221, 225, 217, 72 e 70, 210, 207 del foglio VIII fino alla via Foglio seguendo la quale verso nord chiude il perimetro.

(*Omissis*).

(7845)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la nota dell'I.N.A.I.L. in data 18 febbraio 1966, protocollo n. 35720, e la lettera delle organizzazioni sindacali F.I.L.P.-C.G.I.L., F.I.L.P.-C.I.S.L., U.I.L.T.A.T.E.P.-U.I.L. in data 11 aprile 1970;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1963, che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Sentiti il Ministero della marina mercantile (che ha effettuato rilevazione dei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori portuali con riferimento agli anni 1967-1968-1969), l'I.N.A.I.L., nonchè le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Tenuto conto degli accordi intervenuti nelle riunioni all'uopo tenutesi presso questo Ministero;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento al codice della navigazione medesimo) viene fissata, con decorrenza 1° agosto 1970, nelle seguenti misure:

Porti di 1ª categoria, comprendenti i seguenti porti:

Ancona, Anzio, Arbatax, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Crotone, Fiumicino, Gela, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Lipari, Marina di Carrara, Marsala, Messina, Milazzo, Monfalcone, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Piombino, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Ravenna, Salerno, Savona, Siracusa, Sant'Antioco, Taranto, Trani, Trieste, Torre Annunziata, Venezia, Viareggio.

Retribuzione giornaliera: L. 7000 (settemila).

Porti di 2ª categoria, comprendenti i seguenti porti:

Barletta, Carloforte, Castellammare di Stabia, Licata, Manfredonia, Mazara del Vallo, Molfetta, Monopoli, Portici, Riposto, Pozzuoli, Reggio Calabria, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

Retribuzione giornaliera: L. 5000 (cinquemila).

Porti di 3ª categoria, comprendenti i seguenti porti: Alghero, Capri, Catanzaro Marina, Cattolica, Cesenatico, Formia, Gallipoli, Gaeta, Ischia, La Maddalena, Lampedusa, Margherita di Savoia, Marzameni, Palau, Porticello, Porto Garibaldi, Pantelleria, Porto S. Stefano, Roma, Rimini, Procida, Sciacca, Soverato, Vieste.

Retribuzione giornaliera: L. 3500 (tremilacinquecento).

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30 (primo comma) e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale: per i lavoratori portuali permanenti e avventizi, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra moltiplicata per il coefficiente 25 a mese o 300 ad anno; per gli occasionali, la medesima retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni presenza).

Roma, addì 30 luglio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(8089)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Monterenzio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 24 del 20 aprile 1968, con la quale il consiglio comune di Monterenzio ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di servizio « Collina-Casoni di Romagna » dell'estesa di km. 2+090;

Visto il voto n. 1421 del 16 dicembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada suddetta possa essere classificata comunale ai sensi dell'art. 7, lettere *a*) e *b*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada « Collina-Casoni di Romagna », dell'estesa di km. 2+090, entrando a far parte del novero delle strade del comune di Monterenzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1970.

Messa in liquidazione della società « Cantieri navali del Tirreno e riuniti - C.N.T.R. », di Genova, e nomina dei liquidatori.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi all'istituto stesso, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'IRI, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 febbraio 1948, n. 51, contenente il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la lettera n. 5357, in data 16 agosto 1970, del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono i motivi di pubblico interesse per la messa in liquidazione della « Cantieri navali del Tirreno e riuniti - C.N.T.R. » S.p.a., con sede in Genova, a norma dei citati regi decreti 15 giugno 1933, n. 859 e 19 maggio 1938, n. 1479;

Decreta:

Art. 1.

La società « Cantieri navali del Tirreno e riuniti - C.N.T.R. », con sede legale in Genova, è posta in liquidazione speciale secondo le norme del regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391 e del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della azienda predetta, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 1479.

Art. 3.

A commissari liquidatori di detta società sono nominati i signori:

1) Satta prof. Salvatore;
2) Bocchini dott. ing. Enrico;
3) Giannini dott. Arnaldo.

Presidente del collegio è nominato il prof. Salvatore Satta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 agosto 1970

Il Ministro per le partecipazioni statali
PICCOLI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(8215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale « Vigezzo »

Con decreto ministeriale n. 1111 del 28 luglio 1970 la società Terme Vigezzo della dott.ssa Poscio Ines e C. S.n.c., con sede in Malesco, provincia di Novara, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Vigezzo, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Malesco, provincia di Novara. La acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delimitate da una linea color oro, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 x cm. 10,5 per i recipienti da un litro, di cm. 14,3 x cm. 9 per quelli da mezzo litro e di cm. 12,7 x cm. 8 per quelli da un quarto di litro, suddivise in tre riguadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimicofisiche ed alle sostanze contenute in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 1° dicembre 1965 dal professor P. Armandola, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 maggio 1967 dal prof. L. Checcacci, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia.

Nel riquadro centrale figurerà un marchio, in colore oro, formato dalle lettere A M V, e dall'alto in basso si leggerà « Acqua » in caratteri oro, « Oligominerale naturale » « Vigezzo » in colore verde, « Diuretica Antiurica » in colore oro, « Terme Vigezzo S.n.c. - Comune di Malesco (Novara) Italia » in colore verde, ed in fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportate le indicazioni e le proprietà terapeutiche dell'acqua, espresse rispettivamente, in data 16 maggio 1967 dal prof. G. Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia dell'Università di Pavia, ed in data 10 giugno 1967 dal prof. A. Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Torino, ed il contenuto minimo di acqua imbottigliata. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante dalla viva roccia, perverrà direttamente in una vasca di raccolta, e da questa, mediante tubazione in acciaio inossidabile, verrà addotta prima in un serbatoio di accumulo e poi allo stabilimento, per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica, del raggio di metri 50, recintata da rete metallica.

Con decreto ministeriale n. 1112 del 28 luglio 1970 la società Terme Vigezzo della dott.ssa Poscio Ines e C. S.n.c., con sede in Malesco, provincia di Novara, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata Vigezzo, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Malesco, provincia di Novara.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delimitate da una linea color arancione, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 x cm. 10,5 per i recipienti da un litro, di cm. 14,3 x cm. 9 per quelli da mezzo litro e di cm. 12,7 x cm. 8 per quelli da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze contenute in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 1° dicembre 1965 dal professor P. Armandola, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 maggio 1967 dal prof. L. Checcacci, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia.

Nel riquadro centrale figurerà un marchio, in colore arancione, formato dalle lettere A M V, e dall'alto in basso, si leggerà « Acqua » in caratteri arancione, « Oligominerale » « Vigezzo » in colore verde, « Diuretica Antiurica » in colore arancione, « Addizionata di gas acido carbonico » « Terme Vigezzo S.n.c. comune di Malesco (Novara) Italia » in colore verde, ed in fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportate le indicazioni e le proprietà terapeutiche dell'acqua, espresse rispettivamente, in data 16 maggio 1967 dal prof. G. Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia dell'Università di Pavia, ed in data 10 giugno 1967 dal prof. A. Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Torino, ed in contenuto minimo di acqua imbottigliata. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante dalla viva roccia, perverrà direttamente in una vasca di raccolta, e da questa, mediante tubazione in acciaio inossidabile, verrà addotta prima in un serbatoio di accumulo e poi allo stabilimento, per essere imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica, del raggio di metri 50, recintata da rete metallica.

(7758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1970

Dollaro USA	629,075
Dollaro canadese	615,025
Franco svizzero	146,212
Corona danese	83,887
Corona norvegese	88,037
Corona svedese	121,45
Fiorino olandese	174,87
Franco belga	12,673
Franco francese	113,885
Lira sterlina	1.502,875
Marco germanico	173,257
Scellino austriaco	24,38
Escudo portoghese	21,985
Peseta spagnola	9,041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventinove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 giugno 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) del Popolo, con sede in Tempera di Aquila (L'Aquila), costituita per rogito Marchetti in data 2 dicembre 1944, repertorio 9264/5463;

2) edil-Domus Mea, con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito di Luca in data 23 marzo 1959, rep. 16724/10048;

3) edil. Santa Teresa, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 13 febbraio 1965, rep. 31059;

4) edil Parva Domus, con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 25 aprile 1964, rep. 33738;

5) Agricoltori aliancsi, con sede in Aliano (Matera), costituita per rogito Salomone in data 6 aprile 1962, rep. 29488;
6) edil-Jonica, con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Izzo in data 21 maggio 1963, rep. 29633;
7) edil-Bruno Buozzi, con sede in Scansano di Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Izzo in data 4 marzo 1963, rep. 28838;
8) edil-Cesina, con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Leone in data 10 giugno 1965, rep. 4973;
9) edil-Nuova Pisticci, con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Leone in data 13 dicembre 1965, rep. 5838;
10) agricola La Collettiva, con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 20 ottobre 1964, rep. 9437-7068;
11) Lavoratori industria chimica, con sede in Francaville Fontana (Brindisi), costituita per rogito De Luca nata d'Errico in data 26 ottobre 1958, rep. 72;
12) edil-Giuseppe-Romita, con sede in Foggia, costituita per rogito Marano Delfino in data 17 settembre 1964, rep. 40030;
13) edil-S. Lucia, con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliano Michele in data 17 febbraio 1962, rep. 2598;
14) agricola La Combattente, con sede in Candela (Foggia), costituita per rogito Salerno in data 30 settembre 1964, rep. 1996;
15) agricola La Popolare, con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Signore in data 25 marzo 1965, rep. 501;
16) Cooperativa di produzione agricola, con sede in Orta Nova (Foggia), costituita per rogito Tacchi-Venturi in data 5 settembre 1960, rep. 841;
17) edil. Braccianti, di San Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Marano Delfino in data 8 gennaio 1962, rep. 20948;
18) Popolare di produzione e consumo, con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Marano Delfino in data 16 febbraio 1963, rep. 28397;
19) edil. Giacomo Matteotti, con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito Cassano in data 21 aprile 1966, rep. 81641;
20) edil-Braccianti di Trinitapoli, con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 28 ottobre 1961, rep. 31936;
21) Produttori agricoli di Trinitapoli, con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 23 gennaio 1963, rep. 34804;
22) edil-Stella Marina, con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 16 gennaio 1963, rep. 46605;
23) edil-I. Roseti, con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 22 dicembre 1962, rep. 46168;
24) edil. Rossana, con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 23 dicembre 1964, rep. 41952;
25) edil. Labor et Concordia, con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 17 dicembre 1964, rep. 49826;
26) edil. Domus Fausta, con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 1° febbraio 1964, rep. 45605;
27) edil. La Telefonica Tirrena, con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 3 aprile 1964, rep. 100918;
28) edil Santa Gemma, con sede in Sassari, costituita per rogito Masala in data 6 aprile 1963, rep. 178700;
29) edil La Metanifera, con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Arleo in data 13 novembre 1965, rep. 9833.

(7916)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1970 al 30 aprile 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	9,10 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	102,50	46,85 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	102,50	46,85 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	434,60	385,95 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	118,90	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	209,10	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	223,45	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	440,75	362,50 (*c*) (*h*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia e Romania. A decorrere dal 22 marzo 1970 per i prodotti originari dalla Spagna, il supplemento di prelievo è di lire 128,10.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*d*) A decorrere dal 2 marzo 1970, il supplemento di prelievo è di lire 343,75. Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 601,55.
(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.
(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.
(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.
(*h*) A decorrere dal 9 febbraio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 312,50.

(7113)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 10 marzo 1970 all'11 maggio 1970.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 10-3-70 al 25-3-70	dal 26-3-70 al 24-4-70	dal 25-4-70 al 30-4-70	dal 1-5-70 al 11-5-70
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) .	109,95	105,80	102,10	101,00
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	109,95	105,80	102,10	101,00
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale .	109,95	105,80	102,10	101,00
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	109,95	105,80	102,10	101,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	109,95	105,80	102,10	101,00

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68.
(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede GATT (20 %).

(7196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1970, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 629.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8086)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.830.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8087)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.507.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8088)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna nei comuni di Bassignana e Alluvioni Cambiò

Con decreto ministeriale 29 luglio 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria denominata « Tanaro Orti », sita in territorio dei comuni di Bassignana e Alluvioni Cambiò (Alessandria) della estensione di ha. 91 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: nord, foglio n. 24 di Bassignana mappali numeri 40, 42, 44, 47, 49, 296, 907, 298, 58, 59, 1, 158, 2, 160, 12, 11, 33, 36, 86, 156, 157, 131. Est foglio n. 24 di Bassignana mappali numeri 131, 32, 178, 138, 137, 136, 167, 166, 172. Foglio n. 25 di Bassignana terreni demaniali e mappali numeri 202, 191, 192. Sud, foglio n. 25 di Bassignana fiume Tanaro terreni demaniali mappali numeri 143, 120, 113, 110. Ovest, foglio n. 25 di Bassignana mappali numeri 118, 250, 249, 216, 245, 244, 242, 311, 241, 240, 239, 238, 253, 256, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 220, 115, 118, 308, 309, 40.

(7759)

Revoca di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Albidona

Con decreto ministeriale 29 luglio 1970 l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, con decreto ministeriale 28 settembre 1969 in località sita in comune di Albidona (Cosenza), della estensione di ha. 2000 circa, come da confini delimitati nel citato decreto ministeriale 28 agosto 1969, viene revocato a tutti gli effetti.

(7760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di duecentosettantacinque allievi ufficiali piloti di complemento - Anno 1970

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di duecentosettantacinque allievi ufficiali di complemento della Arma aeronautica - ruolo naviganti, con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale e con agevolazioni per l'eventuale assunzione nelle linee aeree civili.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3);

d) non abbiano adempiuto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare o per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non in possesso della piena attitudine al pilotaggio militare presso una Scuola di pilotaggio dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 00100 Roma, la domanda in carta legale da L. 400 (anche in caso di povertà del concorrente) entro il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titolo di studio superiore a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati. Non potranno essere presi in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso rilasciata dal competente Aero-club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2 su carta da bollo da L. 400.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno presi in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insidacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il 3° contingente 1970 (ottobre 1970), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 15 settembre 1970 la domanda di partecipazione al concorso,

al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 3ª sezione - 00100 Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/70).

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente dara comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti, che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento dell'idoneità fisic-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo distinto in tre categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie le autorità stesse indicheranno inoltre un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti sanitari;

2) al titolo di studio; con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci se trattasi di titolo di studio conseguito prima della entrata in vigore del decreto-legislativo 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenze stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo la entrata in vigore delle predette disposizioni legislative;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) quindici punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) punti 0,50 per ogni 3 mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 1,50 punti;

c) da uno a cinque punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui dal punto 2) dell'art. 4 del presente bando secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dai consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 400 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *g*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di Sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per la ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Una aliquota di allievi ufficiali piloti di complemento, scelta fra quelli che avranno presentato apposita domanda potrà essere avviata al centro addestramento dell'Alitalia per il completamento del brevetto di pilota militare e potrà in seguito, una volta conseguita la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota di complemento essere designata per l'assunzione da parte delle società di navigazione aeree, previo collocamento in congedo illimitato ai sensi del secondo comma del precedente art. 12.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1970

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 330

Allegato I

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . codice postale n. . chiede di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . nell'anno . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . . . .;
2) . ,
3) .
ecc.

. . lì, .

Firma
(Per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)
. . . .

---

(1) Luogo di residenza proceduto dal numero di codice postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con quella dell'aspirante stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o dal capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residente all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Avvertenza

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il 3° contingente 1970 (ottobre 1970), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 15 settembre 1970 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 3ª sezione 00100 Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/70).

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

ALLEGATO 2

Comune di .

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . e questo dì . del mese di . è comparso avanti di me sindaco del comune suddetto il sig. (1) . del minorenne (2) .
il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

. lì .

Il dichiarante

Il sindaco

.

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N. B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

ALLEGATO 3

Requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento della Arma aeronautica ruolo naviganti.

I requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea, condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomofunzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalia della percezione dei colori;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria);

la non completa integrità della funzione uditiva.

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

(7935)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello, per l'anno 1970;

Letta la nota n. 3578 in data 21 aprile 1970, con la quale il presidente della corte di appello di Roma ha informato che l'avv. Ugo Tonna, componente effettivo di quella commissione ha dichiarato di rinunciare a tale incarico per motivi di incompatibilità;

Letta la nota n. 3931 in data 17 giugno 1970, con la quale lo stesso presidente ha proposto la sostituzione del suddetto professionista con l'avv. Vincenzo Milani, dell'ordine di Roma;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Milani, nato a Ruvo di Puglia il 24 novembre 1909, dell'ordine di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma in sostituzione dell'avv. Ugo Tonna.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 20 Grazia e Giustizia, foglio n. 262

(7943)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 54054 del 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1970, registro n. 3, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sedi nella Sardegna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna, indetto con decreto ministeriale n. 54054 del 29 dicembre 1969, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Cecconi dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Villaminar dott. ing. Antonio, ispettore generale del genio civile;

Ortu dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo del genio civile;

Fassò prof. Costantino, ordinario di idraulica nell'Università di Cagliari;

Barbaro prof. Domenico, ordinario di fisica tecnica nella Università di Palermo;

Bergamini prof.ssa Enrica, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua inglese, titolare di lingua inglese nella scuola media « Mameli » di Cagliari.

Segretario:

Balata dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 400.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970, limitatamente a L. 164.000 e per il restante importo di L. 236.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 28 aprile 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1970
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 326

(7806)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537, prot. n. 3308, in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538, prot. n. 3376, in data 9 aprile 1970 con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica « 2ª Bargi » del comune di Camugnano a seguito della rinuncia del dott. Bianco Enrico è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Stoico Ugo Gerardo, il dott. Truncali Michele, il dott. Possenti Franco, il dott. Paesani Mario, il dott. Caroli Antonio e il dott. Bovina Giancarlo che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Vallone Enea ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica « 2ª Bargi » del comune di Camugnano è assegnata al dott. Vallone Enea.

Bologna, addì 31 luglio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(7932)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello vacante nel comune di Lucca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3285 in data 13 gennaio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello di Lucca;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo-direttore del pubblico macello di Lucca, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cei dott. Luigi, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Cutuli dott. Pasquale, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Biggi prof. dott. Pietro, veterinario capo del comune di Viareggio.

Segretario:

Cascini dott. Vincenzo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lucca, nonchè all'albo pretorio del comune di Lucca.

Lucca, addì 27 luglio 1970

Il veterinario provinciale: TADDEI

(7931)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.